



SULLE “SOCIETA’ PROFESSIONALI” GLI AGROTECNICI SI ADEGUANO ALLE INDICAZIONI DELL’ANTITRUST

Con la “Circolare di indirizzo” prot. n. 2937 del 6 agosto 2019 (*con valore vincolativo per i Collegi territoriali*) il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha provveduto ad integrare le disposizioni relative all’iscrizione nell’Albo professionale delle “società tra professionisti” adeguandole alle indicazioni dell’ANTITRUST nella sua Segnalazione n. 3614/2019 inviata ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Giustizia (*e da quest’ultimo trasmessa a tutti i Consigli nazionali degli Ordini professionali per l’adeguamento*).

Le censure dell’ANTITRUST (*peraltro di carattere “preventivo” per quanto riguarda l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, posto che non risultano mai essersi verificati casi integranti la Segnalazione n. 3614/2019*) riguardano la corretta interpretazione dal dare all’art. 10 comma 4 lett. b) della legge n. 183/2011, nella parte in cui definisce la partecipazione dei soci di capitale ad una “Società tra professionisti”; la legge prevede che i soci non professionisti siano confinati nel limite di 1/3 dei voti dei soci professionisti, in modo tale da lasciare a quest’ultimi una robusta maggioranza per le decisioni.

Risulta all’ANTITRUST che alcuni Ordini professionali *-peraltro non indicati-* avessero fatto coincidere il limite di 1/3 dei voti con il numero massimo dei soci di capitale da ammettere in una “società tra professionisti”, mentre secondo l’Autorità Garante la giusta interpretazione da dare alla norma è quella di **ammettere la partecipazione anche di un maggior numero di soci di capitale purchè i voti loro attribuiti siano pari od inferiori ad 1/3 di quelli attribuiti ai soci professionisti.**

Per realizzare questo risultato la Circolare in indirizzo prot. n. 2937/19 del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si preoccupa di indicare dei possibili rimedi, e precisamente la limitazione del diritto di voto può essere assicurata:

- per le SRL-Società a Responsabilità Limitata, conferendo ai soci di capitale “diritti particolari”, ai sensi dell’art. 2468 comma 3, c.c.;



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

- per le SPA-Società per Azioni, prevedendo limitazioni ai sensi dell'art. 2351, commi 2 e 3, c.c. ovvero ricorrendo ad "azioni speciali" prive di diritto di voto;
- per tutte le forme societarie in genere, con l'adozione di "patti parasociali" che vengano a definire la circostanza;
- per le Società Cooperative invece il problema non si pone perchè i soci di capitale vedono già automaticamente ridotti i voti loro disponibili ad 1/3 dei voti dei soci cooperatori, peraltro con automatismi anche in sede assembleare idonei a perfettamente garantire questo risultato.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nel raccomandare ai Collegi territoriali di adeguarsi alle indicazioni dell'ANTITRUST puntualizza le modalità di controllo da seguire che si debbono basare dalla verifica dell'esistenza delle previsioni limitative al voto dei soci di capitale nello Statuto delle "società tra professionisti" mentre, nei casi in cui dette previsioni siano assenti, le stesse sono integrabili con il deposito dei "patti parasociali", dai quali deve chiaramente risultare la predetta limitazione del diritto di voto: a queste condizioni la "società tra professionisti" è iscrivibile nell'apposito Elenco dell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Prima degli Agrotecnici solo l'Albo dei Dottori Commercialisti era intervenuto sull'argomento (*con la propria informativa n. 60/2019*) adeguandosi anch'esso alle prescrizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Allegato: Circolare Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli laureati prot. n. 2937/2019.

Roma, 9 agosto 2019